

**Vista** la legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 recante “Interventi in materia di professioni” e sue successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto**, in particolare, l'articolo 5 di tale legge regionale il quale prevede l'istituzione, presso la Direzione competente in materia di professioni, del Comitato regionale delle professioni non ordinistiche e statuisce, nel contempo, in ordine all' attività, al funzionamento ed alla composizione dello stesso;

**Atteso** che tale organismo è composto da:

- l'Assessore competente, che lo presiede, o da un suo delegato;
- il Direttore centrale competente in materia di professioni, o da un suo delegato;
- un rappresentante regionale per ciascuna delle professioni presenti nel registro regionale previsto dall'articolo 4 della legge regionale 13/2004;

**Visto** il comma 5, dell'articolo 5, della legge regionale 13/2004, come modificato dall'articolo 30 della legge regionale 4 giugno 2004 n. 18, in base al quale i rappresentanti delle singole professioni sono designati dalle associazioni inserite nel registro secondo modalità e criteri stabiliti da apposito Regolamento;

**Visto** il Regolamento approvato con proprio decreto 11 novembre 2004, n. 0370/Pres. e sue successive modificazioni ed integrazioni, attuativo del citato articolo 5, comma 5 della legge regionale 13/2004;

**Visto** il proprio decreto 23 novembre 2011, n. 0275/Pres. con il quale è stato rinnovato il Comitato delle professioni non ordinistiche;

**Visto**, in particolare, l'articolo 3 bis del proprio decreto 11 novembre 2004, n. 0370/Pres. e sue successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che, a cadenza semestrale, decorrente dalla data di costituzione del Comitato, sia verificata la presenza nel Registro di nuove professioni con la conseguente integrazione del Comitato con i relativi rappresentanti regionali designati secondo la procedura di cui all'articolo 2 del Regolamento medesimo;

**Atteso** che sono state inserite nel summenzionato registro regionale le seguenti associazioni:

- Associazione Nazionale Archivistica Italiana, con proprio decreto 16 dicembre 2011, n. 0303/Pres.;
- Associazione nazionale degli Analisti del comportamento emozionale del volto – Emotusologi (A.A.E), con proprio decreto 7 febbraio 2012, n. 041/Pres.;
- Associazione Nutripuntori Italiani – ANITA, con proprio decreto 29 febbraio 2012, n. 050/Pres.;

**Atteso** inoltre che l'inserimento nel Registro regionale è stato comunicato alle associazioni come di seguito indicato:

- Associazione Nazionale Archivistica Italiana, in data 9 gennaio 2012;
- Associazione nazionale degli Analisti del comportamento emozionale del volto – Emotusologi (A.A.E), in data 8 febbraio 2012;
- Associazione Nutripuntori Italiani – ANITA, in data 1 marzo 2012;

**Verificato** che, in conformità a quanto previsto dal comma 1, articolo 2 del citato proprio decreto n. 0370/Pres./2004, le succitate associazioni hanno richiesto di essere rappresentate nel Comitato regionale, rispettivamente:

- Associazione Nazionale Archivistica Italiana, in data 25 gennaio 2012;
- Associazione nazionale degli Analisti del comportamento emozionale del volto – Emotusologi (A.A.E), in data 22 marzo 2012;

- Associazione Nutripuntori Italiani – ANITA, in data 12 aprile 2012;

**Atteso** che nel Comitato regionale delle professioni non ordinistiche non sono rappresentate le professioni di “archivista”, di “emotusologo” e di “nutripuntore”;

**Atteso** che le predette associazioni, su richiesta inviata dal Servizio competente in materia, hanno designato il proprio rappresentante regionale in conformità a quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, della legge regionale 13/2004 e dall’articolo 2, comma 4, del relativo Regolamento approvato con proprio decreto 11 novembre 2004, n. 0370/Pres. come di seguito indicato:

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE	RICHIESTA DESIGNAZIONE INVIATA DAL SERVIZIO IN DATA	DESIGNAZIONE	
		NOMINATIVO	DATA
Associazione Nazionale Archivistica Italiana	21/03/2012	Tatò Grazia	18 maggio 2012
Associazione nazionale degli Analisti del comportamento emozionale del volto – Emotusologi (A.A.E)	16/05/2012	Legisa Jasna	18 luglio 2012
Associazione Nutripuntori Italiani – ANITA	16/05/2012	Cefalo Silvia	19 luglio 2012

**Viste** le designazioni di data 18 maggio 2012, 18 luglio 2012 e 19 luglio 2012 e le dichiarazioni, riferite ai rappresentanti regionali designati, relative alla insussistenza di condizioni di incompatibilità per la nomina, nonché di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa antimafia;

**Atteso**, altresì, che per la partecipazione all’attività del Comitato non è previsto alcun compenso, né l’eventuale trattamento di missione, né il rimborso delle spese di viaggio e che nessuno dei rappresentanti designati riveste lo status di dipendente pubblico per cui non si rientra nella fattispecie di cui all’articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

**Visto** l’articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**Visto** l’articolo della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2012, n. 1568;

**Visto** il decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità n. 5328/LAVFOR.PRF/2012 del 3 ottobre 2012 con cui si è provveduto a rettificare, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, articolo 7, comma 34, l’errore materiale contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2012, n. 1568;

### Decreta

**1.** Il Comitato regionale delle professioni non ordinistiche previsto dall’articolo 5 della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 e sue successive modificazioni ed integrazioni, è integrato come di seguito indicato:

- rappresentante della professione di archivista, sig.ra Tatò Grazia, designata dall’Associazione Nazionale Archivistica Italiana;
- rappresentante della professione di emotusologo, sig.ra Legisa Jasna, designata dall’Associazione nazionale degli Analisti del comportamento emozionale del volto – Emotusologi (A.A.E);
- rappresentante della professione di nutripuntore, sig.ra Cefalo Silvia, designata dall’Associazione Nutripuntori Italiani – ANITA;

**2.** Ai sopra indicati componenti del Comitato regionale delle professioni non ordinistiche non compete alcun compenso, né l’eventuale trattamento di missione, né il rimborso delle spese di viaggio.

**3.** Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott- Renzo Tondo -